Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

La tutela dei minorenni in comunità

Terza raccolta dati sperimentale elaborata con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni
2016-2017

Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

La tutela dei minorenni in comunità

Terza raccolta dati sperimentale elaborata con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni
2016-2017

Ringraziamenti

Si ringraziano i procuratori della Repubblica
presso i tribunali per i minorenni e i loro uffici
che hanno reso possibile la realizzazione
della presente raccolta.

Grafica e Stampa: Marchesi Grafiche Editoriali SpA

INDICE

INTRODUZIONE 5

1. I MINORENNI IN COMUNITA' 7
   - 1.1 Bambini e ragazzi in comunità: il quadro normativo
   - 1.2 Le comunità per minorenni: classificazione e criticità
   - 1.3 Le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni
   - 1.4 L'Autorità garante per i minorenni fuori famiglia

2. LA RACCOLTA DATI 15
   - 2.1 La collaborazione con le procure presso i tribunali per i minorenni
   - 2.2 L'oggetto dell'indagine
   - 2.3 La metodologia utilizzata

3. GLI ESITI 19
   - 3.1 Le cifre dell'accoglienza
   - 3.2 La distribuzione dei minorenni ospiti in comunità sul territorio nazionale
   - 3.3 Le caratteristiche dei minorenni accolti
     - 3.3.1 Età
     - 3.3.2 Cittadinanza
       - 3.3.2.1 I minori stranieri non accompagnati
     - 3.3.3 Genere
   - 3.4 I giovani adulti
   - 3.5 L'origine dell'inserimento
   - 3.6 I tempi di permanenza

4. RIFLESSIONI CONCLUSIVE E PROSPETTIVE FUTURE 31

5. APPENDICE 33
   - 5.1 Indice delle tavole statistiche
   - 5.2 Scheda di raccolta dati

INTRODUZIONE

La scelta di realizzare la terza raccolta sperimentale sulla tutela dei minorenni in comunità nasce dall'esigenza di monitorare una realtà che è, da sempre, di prioritaria importanza per l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La legge istitutiva attribuisce all'Autorità garante il compito di promuovere e tutelare il diritto delle persone di minore età di essere accolte ed educate prioritariamente nell'ambito della propria famiglia e, se necessario, in un altro nucleo familiare di appoggio o sostitutivo[1]. Esistono, difatti, realtà familiari connotate da gravi difficoltà che, seppur temporaneamente, possono compromettere la crescita serena ed equilibrata dei figli; in questi casi si ricorre all'istituto dell'affidamento familiare e, ove non sia possibile, all'inserimento in una comunità, al fine di tutelare i bambini e ragazzi da condizioni pregiudizievoli e, al contempo, sostenere la famiglia d'origine nel recupero delle funzioni genitoriali.

La Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, oltre alla predisposizione di una protezione sostitutiva nelle situazioni in cui la famiglia non riesca ad assolvere sia pure temporaneamente al proprio compito, richiede contestualmente agli Stati di approntare un adeguato monitoraggio sulle istituzioni che vengono a ciò preposte, per garantire la necessaria qualità e l'idoneità degli interventi. Allo stesso tempo, qualità e adeguatezza degli strumenti messi in campo non possono che discendere da un'approfondita conoscenza dello stato dell'arte. Manca tuttavia, ancora, una banca dati nazionale in grado di restituire una fotografia complessiva e costantemente aggiornata circa il numero e le caratteristiche dei minorenni inseriti in comunità in Italia. Tale mancanza è stata sottolineata nella recente raccomandazione dell'Autorità garante inviata alle istituzioni competenti per l'amministrazione attiva in tema di tutela minorile[2]. La presente raccolta si propone, pertanto, come strumento suppletivo – e auspicabilmente temporaneo – per un monitoraggio periodico della situazione di minorenni e neomaggiorenni che vivono fuori dal contesto familiare d'origine all'interno di strutture di accoglienza, i quali sperimentano una condizione di particolare vulnerabilità.

Tale condizione necessita di costante cura, attenzione e ascolto, per intercettare i bisogni e le mutevoli esigenze proprie di ogni percorso di crescita, ma peculiari perché maturate fuori dal proprio ambiente familiare. L'ascolto e la costruzione di progettualità dedicate, a partire dalla conoscenza dell'esistente, sono strumenti imprescindibili a garanzia del rispetto dei diritti delle persone di minore età.

Gli ospiti delle comunità, seppur in un panorama di storie e vissuti diversi, condividono paure, desideri e speranze. Alcuni di loro provengono da esperienze profondamente dolorose, che generano un disorientamento che può compromettere il naturale percorso di crescita: chi subisce abusi o maltrattamenti nell'ambiente familiare, nel quale dovrebbe esplicarsi maggiormente il diritto di protezione, deve poter riacquisire fiducia nella vita e capire di avere il diritto ad una crescita serena e felice.

Per questi motivi, il tema della tutela dei minorenni in comunità assume un rilievo centrale nel panorama dei diritti delle persone di minore età.

La presente raccolta sperimentale vuole fornire un utile strumento per capire, attraverso l'analisi dei dati, quale sia il modo migliore per garantire a bambini e ragazzi fuori dalla famiglia d'origine i diritti e le tutele che l'ordinamento accorda loro a livello interno, europeo e internazionale.

Filomena Albano

[1] Articolo 3, co. 1, lett. a), legge 12 luglio 2011, n. 112 recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza": "All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze: a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo".

[2] Cfr. *infra*.

Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

1.
I minorenni in comunità

1. I minorenni in comunità

1.1 Bambini e ragazzi fuori famiglia: il quadro normativo

La Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, rappresenta un punto di riferimento nel quadro della tutela delle persone di minore età. A trent'anni dalla sua adozione, sono 196 i Paesi che ne sono parte: gli Stati Uniti d'America, pur avendola firmata, non l'hanno ancora ratificata.

Numerosi sono i diritti sanciti nella Convenzione di New York che rilevano in riferimento al tema della presente raccolta: il diritto di preservare la propria identità, compresa la nazionalità, il nome e le proprie relazioni familiari (articolo 8); il diritto di non essere separati dai genitori contro la loro volontà, a meno le autorità competenti non decidano che la separazione sia necessaria nell'interesse preminente del minorenne (articolo 9); il diritto di essere tutelati da ogni forma di violenza (articolo 19); il diritto a una protezione e ad aiuti speciali da parte dello Stato qualora il minorenne sia temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare o non possa essere ivi lasciato nel suo interesse. Tale protezione sostitutiva può concretizzarsi, in particolare, negli strumenti dell'affidamento familiare, dell'adozione o, in casi di necessità, nel collocamento in adeguate strutture, garantendo, in ogni caso, continuità nell'educazione dei bambini o ragazzi (articolo 20). Con specifico riferimento ai controlli che devono essere garantiti per il buon funzionamento del sistema a tutela delle persone minorenni, rileva l'articolo 3 della Convenzione, che affida agli Stati il compito di vigilare, in particolare con riguardo ai profili inerenti la sicurezza, la salute, il numero e la competenza del personale (comma 3).
Inoltre l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[3] sancisce che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente e infine, pur non dedicato specificamente alle persone di minore età, l'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU)[4] ne salvaguarda il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Nella prospettiva interna, la Costituzione italiana, nel Titolo II, dedica gli articoli 29, 30 e 31 alla famiglia, tracciando obiettivi di intervento articolati e graduati sulle esigenze in concreto da tutelare[5].

[3] In particolare l'articolo 24, rubricato "Diritti del bambino", al comma 3 prevede che "ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse".

[4] Articolo 8 CEDU: "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione di reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

[5] L'articolo 29 statuisce che: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare"; l'articolo 30 dal canto suo, per quello che qui rileva, afferma: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti (…)". Infine l'articolo 31 stabilisce quanto segue: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

Negli ultimi anni il diritto di famiglia ha subito, nel nostro Paese, importanti modifiche legislative che hanno inciso in misura rilevante anche sulla tutela dei minorenni, sia nell'ambito del contesto familiare, sia nei casi in cui si riveli necessario il ricorso agli istituti dell'affidamento e dell'adozione.

Così, la legge 28 marzo 2001, n. 149, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", ha modificato la legge 4 maggio 1983, n. 184 e il Titolo VIII del Libro I del codice civile, rafforzando il diritto del bambino a crescere nell'ambito di una famiglia e, nello specifico, della propria famiglia di origine. Qualora ciò non corrisponda al suo superiore interesse egli avrà diritto a crescere in una famiglia diversa da quella di origine o, in subordine, in una comunità opportunamente individuata.

Le criticità del nucleo familiare possono rivelarsi, anche solo temporaneamente, tali da compromettere la serena ed equilibrata crescita dei figli. In questi casi, valutato il loro superiore interesse, questi possono essere affidati a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola. Se la strada dell'affidamento familiare non è percorribile, si ricorre all'inserimento in una comunità, preferibilmente nei pressi del luogo ove risiede il nucleo familiare di appartenenza.

La maggior parte degli inserimenti in comunità deriva da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, mentre solo una minima parte trae origine dal consenso dei genitori.

Il provvedimento che dispone l'inserimento in comunità ne stabilisce anche il termine, il quale, salvo proroghe disposte dal tribunale per i minorenni nell'interesse del minorenne, non può protrarsi oltre i 24 mesi. La finalità dell'inserimento è, infatti, strumentale al superamento della condizione di difficoltà e al recupero delle funzioni genitoriali del nucleo familiare d'origine, affinché il figlio minorenne possa farvi ritorno; la famiglia d'origine deve rivestire, quindi, un ruolo attivo nel progetto di accoglienza e tutela salvo che questo non pregiudichi il superiore interesse del minore.

L'intervento dello Stato nei casi di grave e comprovata incapacità dei genitori trova fondamento nella Costituzione (articoli 30 e 31) ed è disciplinato dal codice civile, le cui norme consentono di allontanare dalla propria famiglia d'origine – e poi eventualmente inserire in comunità, qualora non vi fossero famiglie affidatarie disponibili all'accoglienza – un minorenne, qualora ciò corrisponda al suo superiore interesse.

L'articolo 330 codice civile prevede tale possibilità a seguito di una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. L'articolo 333 codice civile l'annovera poi fra gli strumenti di tutela del minorenne nei casi in cui uno o entrambi i genitori assumano una condotta pregiudizievole nei confronti del figlio. Ancora, l'articolo 403 codice civile prevede l'intervento della pubblica autorità a favore dell'infanzia abbandonata o allevata in modo non conveniente. L'intervento della pubblica autorità ha carattere residuale e urgente e assicura il collocamento del minorenne in un "luogo sicuro" solo nei casi in cui non sia possibile un provvedimento tempestivo del giudice. Si tratta di un provvedimento provvisorio, a seguito del quale il servizio sociale, organo che nella prassi attiva questo intervento, dovrà dare immediata comunicazione alla competente procura presso il tribunale per i minorenni, che adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni.

Una situazione diversa è quella dei minorenni che fanno ingresso nelle comunità a seguito di condotte penalmente rilevanti. L'inserimento può avvenire in via cautelare, per espressa previ-

sione dell'articolo 22 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nell'ambito del progetto di messa alla prova al quale il minore sottoposto a procedimento penale abbia deciso di aderire, oppure per concessione di una misura alternativa alla detenzione o di applicazione delle misure di sicurezza. In questi casi la comunità rappresenta uno strumento idoneo a contemperare esigenze educative con quelle di controllo.

Le comunità per minorenni oggetto della presente analisi ospitano anche i minori stranieri non accompagnati (MSNA). Nel loro caso l'obiettivo perseguito non è necessariamente il rientro del minorenne nel nucleo familiare d'origine (che, può avvenire, laddove vi siano le condizioni, attraverso appositi meccanismi, quali il rimpatrio volontario assistito), bensì un'adeguata accoglienza attraverso la tutela dei loro diritti fondamentali, l'inclusione nella nostra società e l'accompagnamento verso la maggiore età. La legge 7 aprile 2017, n. 47, recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", in vigore dal 6 maggio 2017 evidenzia il diritto del minorenne ad avere una famiglia: tale normativa favorisce l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati rispetto al collocamento in una struttura di accoglienza (articolo 7).

Tuttavia vi sono situazioni in cui peculiari bisogni dei MSNA rendono, nell'immediato, più opportuno l'inserimento in una comunità ove la presenza di figure professionali competenti può rappresentare uno strumento idoneo a far elaborare il trauma in maniera graduale. Alcuni minorenni, inoltre, necessitano di particolari terapie e assistenza specialistica, per le quali è fondamentale la presenza costante di figure specializzate.

1.2 Le comunità per minorenni: classificazione e criticità

L'inquadramento delle strutture residenziali per minorenni presenta delle difficoltà, già analizzate nelle precedenti raccolte, che rendono difficili il confronto tra i dati esistenti. Un tentativo di catalogazione è rinvenibile nel "Nomenclatore interregionale degli interventi e servizi sociali[6]", realizzato nel 2009, oggi alla sua seconda versione. Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto con le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, su cui *infra*, che pure tentano di mettere ordine nella babele di denominazioni e categorie rinvenibili sul territorio nazionale. Non vi è, tuttavia, ancora una denominazione condivisa nelle regioni che permetta di individuare con chiarezza le peculiarità organizzative e strutturali dei servizi residenziali per minorenni. Tale criticità si riversa inevitabilmente sulla raccolta dei dati, stante la difficoltà, per le procure presso i tribunali per i minorenni, di reperire dettagliate informazioni in ordine alla tipologia di struttura nella quale il minorenne è inserito.

Ai fini della presente raccolta, sarà impiegata l'espressione "comunità per minorenni" per indicare genericamente tutte le strutture residenziali per persone di minore età operative nell'ambito di competenza di ciascuna procura minorile presente sul territorio nazionale.

1.3 Le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni

La legge n. 184/1983 accorda alle Regioni il compito di definire gli standard minimi dei servizi

[6] Reperibile all'indirizzo: www.cisis.it/nomenclatore/nomenclatore13.pdf.

e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare, sulla base di "criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano" (articolo 2, comma 5). Tuttavia Il rilevante mutamento del quadro costituzionale e la conseguente attribuzione della competenza legislativa residuale alle Regioni nella materia dei servizi sociali non permette di fissare i principi fondamentali della materia. L'assenza di criteri minimi di qualità a livello nazionale rappresenta una delle principali problematiche della realtà dei minorenni inseriti nel sistema di accoglienza e da questa discende la disomogeneità fra le strutture esistenti sul territorio, in termini di numero di minori accolti, tipologie e livelli di professionalità offerti.

Per tentare di superare questa criticità, il 14 dicembre 2017, in seno alla Conferenza Stato-Regioni, sono state approvate le "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni". Si tratta di un aggiornato strumento di orientamento nel settore dell'accoglienza residenziale per i bambini e gli adolescenti, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e frutto del lavoro collegiale con rappresentanti del Ministero della giustizia (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità), della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e di esperti indicati dal Ministero del lavoro stesso. Il documento ha la finalità di uniformare gli interventi di accoglienza residenziale su tutto il territorio nazionale, nella speranza che le regioni recepiscano e rendano effettivamente operative le indicazioni ivi contenute.

1.4 L'Autorità garante per i minorenni fuori famiglia

Da tempo l'Autorità garante concentra la propria azione sulla realtà dei minorenni fuori famiglia, promuovendo studi e ricerche a livello nazionale, assicurando idonee forme di consultazione – comprese quelle delle persone di minore età – al fine di rilevare le criticità del sistema per favorirne il superamento attraverso lo strumento delle segnalazioni alle istituzioni e agli altri attori del sistema previsto dalla legge istitutiva.

In tale ambito, nel 2017, l'Autorità ha svolto un monitoraggio sull'attuazione della legge 19 ottobre 2015, n. 173 recante "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare". È stato promosso un percorso di studio e riflessione in collaborazione con la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, un organismo di consultazione presieduto dall'Autorità garante e composto dalle associazioni e organizzazioni della società civile che si adoperano per la tutela dei diritti di bambini e ragazzi. Il lavoro si è concluso con l'elaborazione del documento di studio e proposta "La continuità degli affetti nell'affido familiare". Esso ha approfondito le novità introdotte dalla legge 19 ottobre 2015 n. 173, raccolto le prassi dei tribunali per i minorenni e le testimonianze delle famiglie che hanno accolto bambini in affidamento e contiene le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza rivolte alle istituzioni, all'autorità giudiziaria e agli altri attori del sistema.

Ancora, l'Autorità garante ha elaborato un documento relativo alla promozione delle reti dell'affidamento familiare, che contiene i risultati dell'attività realizzata da un gruppo di lavoro nato per individuare forme strutturali di condivisione, supporto e collaborazione fra gli attori dell'affidamento familiare che operano ai vari livelli territoriali.

L'Autorità garante ha poi contribuito alla nascita della Rete nazionale dei *care leavers*, ragazzi che al compimento della maggiore età vivevano in comunità o in affido, nonché alla diffusione delle loro richieste attraverso la diffusione del documento "In viaggio verso il nostro futuro – L'accoglienza fuori famiglia con gli occhi di chi l'ha vissuta". In questo modo ha svolto il suo ruolo di ponte, quale portavoce delle istanze dei ragazzi presso le istituzioni competenti. A seguito di ciò, un importante obiettivo è stato raggiunto con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, con la quale è stato istituito un apposito fondo destinato ai *care leavers*. La norma prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, destinati a interventi volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia, sino al compimento del ventunesimo anno d'età. Le modalità di attuazione sono state stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 523 del 6 novembre 2018.

L'Autorità garante ha inoltre ritenuto opportuno approfondire il tema del prosieguo amministrativo, strumento utilizzato per consentire la prosecuzione degli interventi di tutela a favore di ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età e per i quali permane la necessità di un sostegno da parte dello Stato, ai sensi degli articoli 25 e 29 del R.D.L. n. 1404/1934. Non esistono dati aggiornati sul ricorso al prosieguo amministrativo, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Al fine dunque di acquisire maggiore consapevolezza sul numero di provvedimenti emessi dai tribunali per i minorenni, nonché su motivazioni e modalità con cui i medesimi sono stati adottati, sono state chieste ai tribunali per i minorenni informazioni su numeri e modalità di adozione dei provvedimenti con i quali è stato disposto il prosieguo amministrativo nel corso degli anni 2015 e 2016. I dati raccolti in quella sede evidenziano che l'istituto non trova applicazione uniforme nei diversi uffici giudiziari[7].

Per i minori stranieri non accompagnati è stata prevista una apposita forma di prosieguo amministrativo (articolo 13, legge n. 47/2017[8]). Per incentivarne l'utilizzo, l'Autorità garante ha predisposto tre distinte note, indirizzate rispettivamente all'Associazione dei comuni italiani (ANCI), ai presidenti dei tribunali per i minorenni e al Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali (CNOAS), con le quali ha sensibilizzato tali organismi a rendere operativo lo strumento offerto dalla legge.

Passi avanti sono stati fatti nella valorizzazione dei diritti di bambini e ragazzi inseriti nel circuito di accoglienza in ambito scolastico: al fine di assicurare pari opportunità nell'istruzione alle persone di minore età allontanate dal proprio nucleo familiare, nonché piena esplicazione dell'articolo 3 della Costituzione, l'Autorità garante e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, hanno firmato, in data 11 dicembre 2017, le "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine".

Il documento riguarda gli alunni in affidamento familiare, gli alunni ospitati dalle strutture dei sistemi di protezione, gli alunni stranieri non accompagnati e gli alunni in comunità sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile in ambito penale. Le linee guida intendono

[7] In particolare, per gli anni 2015 e 2016, alcuni tribunali per i minorenni - come Trento, Ancona e Reggio Calabria - non hanno emesso alcun provvedimento che disponesse il prosieguo amministrativo. In altre realtà, invece, il ricorso a questo istituto è stato frequente: rileva, in particolare, l'esperienza del Tribunale per i minorenni di Milano, che nell'anno 2015 ha emesso 234 decreti con i quali è stato disposto il prosieguo amministrativo e, nell'anno 2016 il numero è salito a 254. Nello stesso biennio, anche il Tribunale per i minorenni di Palermo ha emesso numerosi decreti che hanno disposto il prosieguo amministrativo e, nello specifico, 276 per l'anno 2015 e 280 per il 2016.

[8] Esso prevede che "quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età".

offrire strumenti adeguati ed evitare l'interruzione del percorso scolastico e ogni altro pregiudizio ai bambini e ragazzi, per i quali devono essere definiti percorsi personalizzati.

Sempre nell'ottica di favorire un percorso nella direzione di uniformare e dare maggiore organicità al sistema di accoglienza nelle comunità, come già detto, l'Autorità garante ha contribuito alla stesura delle "Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni", approvate il 14 dicembre 2017 in seno alla Conferenza Stato-Regioni[9].

Per ciò che più centralmente concerne l'oggetto della presente indagine, ovvero l'esigenza di acquisire dati sui minorenni fuori famiglia in modo continuativo al fine di avere un quadro conoscitivo del fenomeno sempre aggiornato e completo, si è ancora in attesa dell'entrata a regime su tutto il territorio nazionale del sistema informativo nazionale sui bambini e gli adolescenti (SINBA), ad oggi ancora in fase di sperimentazione. Il sistema SINBA costituisce una componente del Casellario dell'Assistenza incardinato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta di una banca dati relativa alle prestazioni sociali che vengono erogate dagli enti locali e ai relativi beneficiari. Le informazioni sono trasmesse, in forma anonimizzata, dagli enti locali all'INPS, che gestisce la banca dati per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Attualmente sta terminando il periodo di sperimentazione di dodici mesi. L'auspicio è che, all'esito della sperimentazione, la banca dati entri a regime e si rendano così finalmente disponibili dati certi e continuativi su una realtà così delicata e importante.

I dati potrebbero peraltro costituire un importante strumento di supporto alla attività di vigilanza delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, e al compito di controllo delle condizioni delle persone di minore età inserite presso le strutture residenziali.

Per tali ragioni, anche sulla scorta delle raccomandazioni che a febbraio 2019 sono state indirizzate all'Italia dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza relative al sistema della tutela minorile (CRC/CITA/CO/5-6, § 24), l'Autorità garante ha di recente inviato una segnalazione alle autorità competenti che in modo complessivo delinea criticità e proposte di riforma per il sistema di tutela minorile nel suo insieme[10]. In particolare, per ciò che concerne nello specifico la presente indagine, l'Autorità garante ha raccomandato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle regioni e ai comuni di predisporre una banca dati dei minorenni privi di un ambiente familiare, basata su indicatori uniformi e comuni a tutto il territorio nazionale, per monitorare il numero e le caratteristiche dei minorenni fuori famiglia, le tipologie del percorso di accoglienza, i tempi e le modalità di uscita dallo stesso, nonché una banca dati del numero e della tipologia delle strutture di accoglienza.

[9] Cfr. § 3.

[10] La segnalazione è rinvenibile al presente link: https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/segnalazione-agia-sistema-tutela-minorile.pdf.

Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

2.
La raccolta dati

2. La raccolta dati

2.1 La collaborazione con le procure presso i tribunali per i minorenni

L'articolo 9 della l. n. 184/1983 prevede l'obbligo per le strutture residenziali di trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i bambini e ragazzi collocati presso le stesse, con l'indicazione specifica per ciascuno di essi della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minorenne. Il procuratore della Repubblica, in forza del potere di vigilanza attribuito dalla norma, chiede al tribunale per i minorenni, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità dei minorenni che risultino in situazioni di abbandono[11].

Il dato raccolto dalle procure rappresenta un'importante risorsa ai fini del monitoraggio dei minorenni inseriti nelle comunità. Nonostante i metodi di rilevazione stiano gradualmente mutando, il potere di vigilanza affidato alle procure ha finora permesso di ricostruire un quadro generale del fenomeno, sia in termini quantitativi che qualitativi.

2.2 L'oggetto dell'indagine

Il presente lavoro restituisce gli esiti della terza raccolta dati (dopo quelle svolte per gli anni 2014 e 2015) sui minorenni ospiti delle comunità residenziali facenti capo agli enti locali, relativa agli anni 2016 e 2017, realizzata nell'ambito del progetto sperimentale di monitoraggio dei minorenni fuori dalla famiglia d'origine e condotto in collaborazione con le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni.

[11] Articolo 9 legge n. 184/2983 "1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. 2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi. 3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo. 4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare. 5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità".

Le comunità oggetto della presente rilevazione sono le comunità familiari, le comunità terapeutiche e le strutture di accoglienza genitore-bambino, operative nell'ambito di competenza di ciascuna procura minorile, tenute a trasmettere alla medesima la relazione semestrale sul numero e le caratteristiche di bambini e ragazzi accolti. Come anticipato, il potere di vigilanza in capo ai procuratori è finalizzato anche ad accertare la sussistenza di situazioni di abbandono e, in tale ipotesi, a chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare lo stato di adottabilità del minorenne. Per tale motivo, fin dalla sua prima edizione, la presente indagine si è posta l'obiettivo di monitorare il fenomeno solo negli istituti di assistenza e nelle comunità di tipo familiare e non anche nell'ambito delle comunità destinate alla prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142[12] e di quelle di pertinenza del Ministero della giustizia istituite per minorenni sottoposti a procedimento penale. Nelle ultime due ipotesi, infatti, viene meno l'esigenza di indagare sull'eventuale stato di abbandono dei minorenni e di valutare l'opportunità di dichiarare lo stato di adottabilità. Per quanto attiene alla prima ipotesi, la prima accoglienza è funzionale a una valutazione iniziale dei bisogni dei minori stranieri accolti nel nostro Paese, allo scopo di agevolarne l'inserimento in una realtà di seconda accoglienza o in una famiglia disponibile all'affidamento familiare; l'accoglienza in tali strutture, pertanto, è limitata nel tempo e funzionale esclusivamente all'espletamento degli accertamenti relativi all'identificazione, nonché all'attività di informazione in ordine ai diritti di cui sono titolari[13]. L'inserimento dei minorenni nelle strutture di pertinenza del Ministero della giustizia ha invece natura rieducativa ed è limitata al tempo previsto dal progetto di messa alla prova, dalla misura cautelare o dall'eventuale periodo di esecuzione della pena.

La raccolta ha fatto emergere l'esistenza di prassi disomogenee sul territorio in ordine all'esercizio del potere di vigilanza dei procuratori. In particolare tale vigilanza comprende, solo in taluni casi, anche le strutture di prima accoglienza[14].

Inoltre, alcune procure[15] hanno inserito nel dato trasmesso anche le cifre relative all'accoglienza nelle comunità di pertinenza del Ministero della giustizia.
Tali prassi traducono la difforme individuazione delle strutture tenute a trasmettere alle procure per i minorenni la relazione semestrale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 184/83 e in particolare se tra tali strutture siano comprese anche quelle di prima accoglienza e quelle di pertinenza del Ministero della giustizia. Si è constatato come, in assenza di un'interpretazione univoca, la valutazione circa l'opportunità di restringere o allargare il monitoraggio sia rimessa alle singole procure: tale margine di discrezionalità si riflette inevitabilmente sui dati raccolti, che appaiono, dunque, non omogenei.

[12] D. lgs. 18 agosto 2015, n. 142 recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

[13] Nella prima formulazione dell'articolo 19 del D. lgs. n. 142 del 18 agosto 2015, tale arco di tempo non poteva superare i 60 giorni, termine ridotto a 30 giorni con la l. n. 47/2017.

[14] Le procure per i minorenni che hanno comunicato espressamente di aver incluso nel dato le strutture di prima accoglienza sono Palermo, Catania, Bolzano e Lecce. Le medesime, infatti, ricevono periodicamente informazioni dalle predette strutture al fine di verificare l'opportunità di attivare eventuali procedure di adottabilità e, soprattutto con riferimento alle prime tre, non è stato possibile scomporre il dato tra prima e seconda accoglienza.

[15] Nello specifico, le procure per i minorenni di Brescia e Palermo hanno comunicato di aver inserito nel dato complessivo anche le cifre relative all'accoglienza delle comunità di pertinenza del Ministero della giustizia.

[16] "Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i tribunali per i minorenni (articolo 23 della circolare sull'organizzazione delle Procure del 16 novembre 2017), delibera 18 giugno 2018.

Per questo motivo, in una risoluzione del 2017, il Consiglio superiore della magistratura (CSM), riconoscendo l'importanza di adeguati e costanti controlli presso le strutture per minorenni, in riferimento al potere di vigilanza dei procuratori *ex* articolo 9, comma 3, della l. n. 184/83[16], ha precisato che in continuità con le indicazioni fornite dal Consiglio nella risoluzione del 7 luglio 2010[17], tali attività di controllo "devono essere incluse nel progetto organizzativo, nel quale dovranno, inoltre, essere indicati criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione di questi affari ai magistrati dell'ufficio, nonché eventualmente i criteri generali cui questi ultimi dovranno attenersi nell'esercizio delle attività ispettive, anche per gli aspetti di coordinamento e collaborazione con le autorità amministrative con concorrenti competenze. Analoghe considerazioni, per *eadem ratio*, valgono con riferimento alle attività di controllo delle strutture di accoglienza per MSNA, secondo le previsioni di cui al D.lgs. 142/05, come modificato dalla legge 47/17 e dal D. lgs. 220/17".

2.3 La metodologia utilizzata

I dati, aggiornati al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, sono stati forniti dalle 29 procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni attraverso la compilazione di una scheda elaborata e distribuita dall'Autorità garante (Allegato 1).

La scheda, in particolare, richiedeva i seguenti dati:
- numero delle strutture residenziali attive nel territorio di competenza della procura, differenziando il numero di strutture ospitanti esclusivamente bambini e ragazzi e quello delle strutture di accoglienza genitore-figlio;
- numero di ispezioni e sopralluoghi disposti dalle procure e numero delle strutture ispezionate;
- numero complessivo di ospiti presenti al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, con ulteriore specificazione del numero di ospiti minorenni e di quelli neomaggiorenni (18-21 anni);
- caratteristiche degli ospiti con riferimento a genere, cittadinanza, età ed eventuale condizione di minore straniero non accompagnato;
- tipologia di inserimento (consensuale o disposto dall'autorità giudiziaria);
- numero di ospiti presenti nella struttura da più di 24 mesi;
- provenienza del bambino o ragazzo al momento dell'inserimento.

Tutte le procure hanno aderito alla rilevazione proposta, garantendo così una comparazione diacronica fra le raccolte finora pubblicate.

Permangono, tuttavia, criticità in ordine all'accuratezza e completezza delle informazioni trasmesse, alla luce della difficoltà incontrate da alcuni uffici.

Il presente lavoro, sia pure con i limiti e le disomogeneità evidenziate, si propone di fornire una fotografia quanto più aggiornata del fenomeno dei minorenni inseriti nel circuito di accoglienza. In attesa di un sistema di rilevazione permanente dei dati in questo ambito, che L'Autorità garante ha reiteratamente sollecitato, il presente lavoro ricopre una funzione suppletiva.

[17] In tale delibera si evidenzia che "l'esigenza di diversificare l'obiettivo delle ispezioni presso gli istituti tra verifica in loco di minori in stato di abbandono per i quali sia necessario avviare il procedimento di adottabilità e controllo di adeguatezza delle strutture, dovrà trovare trasparente e oggettiva previsione nell'ambito del progetto organizzativo, essendo detta incombenza senz'altro attinente al profilo gestionale generale dell'ufficio".

Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

3.
Gli esiti

3. Gli esiti

3.1 Le cifre dell'accoglienza

I numeri del sistema di accoglienza, aggiornati al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017, mostrano un significativo aumento dei minorenni accolti in comunità. Nello specifico, nel 2016, il numero complessivo degli ospiti risultava pari a 29.692, nel 2017 pari a 32.185, con un aumento dell'8,4%. Ancora più evidente è l'incremento rispetto alla precedente rilevazione al 31 dicembre 2015, ove gli ospiti ammontavano a 22.975. Come evidente dalla Tabella 1, si registra un notevole aumento di minori stranieri non accompagnati: da 7.170 di fine 2015 a 11.413 di fine 2016, sino a 13.358 di fine 2017 con un incremento del 59% tra il 2015 e il 2016 e del 1% tra il 2016 e il 2017; per quanto riguarda gli ospiti neomaggiorenni, se tra il 2015 e il 2016 si registra una lieve flessione (da 1.940 a 1.846, - 5%), nel 2017 si registra un considerevole aumento da 1.846 a 2.617 (+ 41,8%).
Spostando l'attenzione sul numero complessivo di minorenni residenti in Italia nel 2016 e nel 2017, si passa da 9.910.710 del 1° gennaio 2017 a 9.806.357 del 1° gennaio 2018[18]; la percentuale di bambini e ragazzi ospitati nelle strutture residenziali è quindi rispettivamente lo 0,28% nel 2016 e lo 0,30% nel 2017 dei minorenni residenti in Italia. Si sottolinea come nel 2015 la percentuale di ospiti nelle strutture residenziali fosse lo 0,2% della popolazione minorile.
Ad un aumento degli ospiti è corrisposto un aumento delle strutture per minorenni attive sul territorio: da 3.352 del 2015 a 3.686 del 2016, sino a 4.076 del 2017.
Il numero medio di ospiti per struttura non subisce significative variazioni tra il 2016 e il 2017 passando da 8,1, a 7,9 (nel 2015, quest'indice era pari a 6,9).

Tabella 1 – Ospiti nelle strutture di accoglienza

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Numero complessivo strutture sui territori di competenza delle procure	3.352	3.686	4.076
Numero complessivo ospiti	22.975	29.692	32.185
Numero complessivo ospiti minorenni	21.035	27.846	29.568
- di cui minori stranieri non accompagnati	7.170	11.413	13.358
- di cui altri minori	13.865	16.433	16.210
Numero complessivo ospiti neomaggiorenni (18 – 21 anni)	1.940	1.846	2.617
Numero medio ospiti per struttura	6,9	8,1	7,9

Spostando l'attenzione sulle singole realtà territoriali, i valori medi più elevati tra ospiti e numero di strutture si registrano in Calabria, con una media di 17 ospiti per struttura nel 2017 (nel 2016, la media era di 8 ospiti per struttura) e 16,2 in Alto Adige. In Calabria, a fronte dell'aumento dell'indicatore tra il 2016 e il 2017 si registra un aumento dei MSNA. In Calabria, infatti, l'aumento delle strutture di accoglienza tra il 2016 e il 2017 (da 86 strutture a 164) non ha compensato l'altrettanto rapido aumento degli ospiti, che sono passati da 684 del 2016 a 2.783 del 2017, di cui 2.031 minori stranieri non accompagnati. Per quanto riguarda l'Alto

[18] Fonte: Istat.

Tabella 2 - Numero medio di ospiti per struttura nelle diverse regioni

Regione	2016	2017
Piemonte - Valle d'Aosta	4,3	3,6
Lombardia	7,0	5,7
Alto Adige	12,1	16,2
Trentino	2,6	3,1
Veneto	3,1	2,8
Friuli Venezia Giulia	10,7	11,2
Liguria	8,7	11,1
Emilia Romagna	11,2	11,4
Toscana	6,9	8,7
Marche	10,4	11,1
Umbria	11,9	8,0
Lazio	8,0	6,0
Abruzzo	8,2	8,9
Molise	15,6	11,2
Campania	5,6	5,9
Puglia	8,5	6,7
Basilicata	9,5	8,3
Calabria	8,0	17,0
Sicilia	12,0	10,6
Sardegna	5,9	5,7

Adige, a fronte di un numero di strutture rimasto invariato tra il 2016 e il 2017 (13), si è registrato un aumento degli ospiti, passati da 157 a 210 (+ 34%); nel dettaglio, gli ospiti di nazionalità straniera sono passati da 50 nel 2016 a 97 nel 2017, determinando l'aumento del numero medio di ospiti per struttura.

3.2 La distribuzione dei minorenni ospiti in comunità sul territorio nazionale

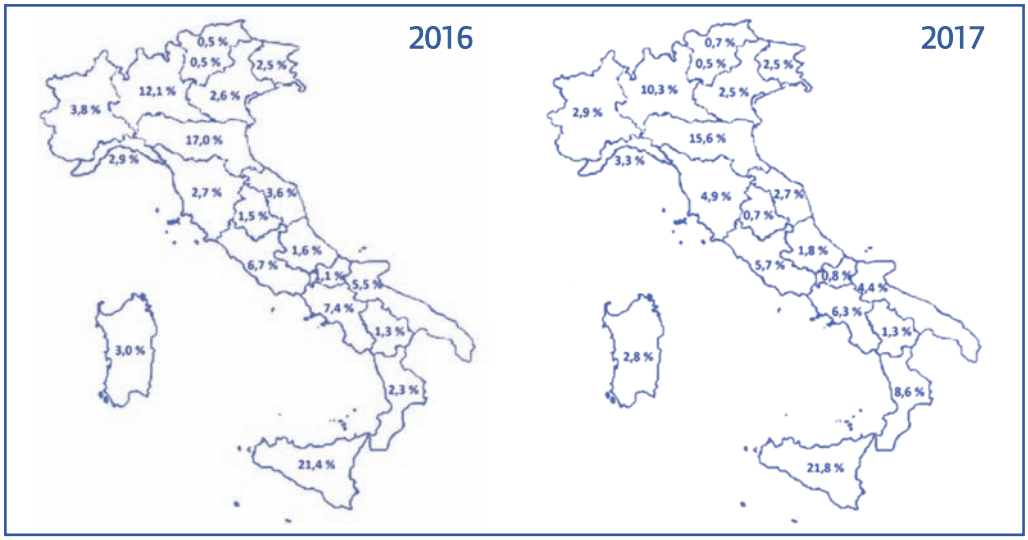

Figura 1. Distribuzione dei minorenni ospiti in comunità sul territorio nazionale per regione e provincia autonoma negli anni 2016 e 2017.

L'accoglienza in comunità non è uniforme sul territorio nazionale: dalla Figura 1 è possibile coglierne le differenti variazioni registrate nelle diverse aree geografiche tra il 2016 e il 2017. In entrambi gli anni, la Regione con la più alta percentuale di minorenni ospiti in comunità è la Sicilia con il 21,4% nel 2016 e il 21,8% nel 2017. Questo significa che più di un minorenne su 5 ospite di una comunità risiede in Sicilia. Le variazioni in termini assoluti già sottolineate sulla regione Calabria nei due anni di riferimento si ripercuotono anche a livello di percentuali sul totale: se, infatti, nel 2016 il 2,3% dei minorenni ospiti di comunità risiedevano in Calabria, nel 2017 questa percentuale sale all'8,6%. Per quanto riguarda le altre regioni, non si registrano grandi variazioni eccetto che per la Toscana che passa dal 2,7% al 4,9%. Le altre Regioni con un considerevole numero di minorenni ospiti in comunità sono l'Emilia Romagna (17% nel 2016 e 15,6% nel 2017) e la Lombardia (12,1% nel 2016 e 10,3% nel 2017). I dati di Sicilia, Lombardia ed Emilia Romagna mostrano come queste accolgano quasi la metà dei minorenni ospiti di comunità sul territorio nazionale.

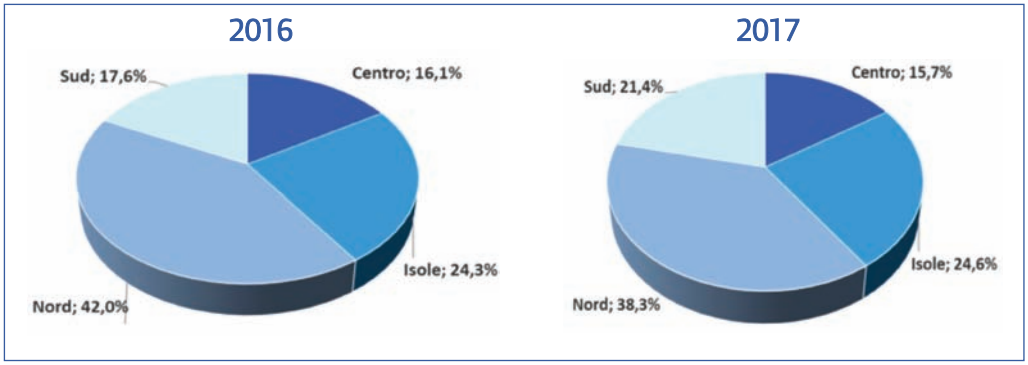

Figura 2 Distribuzione minorenni in comunità per aree geografiche.

Con riferimento alla distribuzione per area geografica, l'Italia insulare ospita più del 20% dei minori in comunità, senza grosse variazioni tra il 2016 e il 2017. Nel nord, dove risiede circa il 40% dei minori in comunità, si registra una flessione tra il 2016 e il 2017, ovvero dal 42% al 38,3%. Contestualmente alla diminuzione di minori in comunità al nord, si registra un aumento dei minori ospitati in comunità al sud, che passano dal 17,6% al 21,4%. Il dato relativo al centro rimane stabile intorno al 16%.

3.3 Le caratteristiche dei minorenni accolti

3.3.1 Età

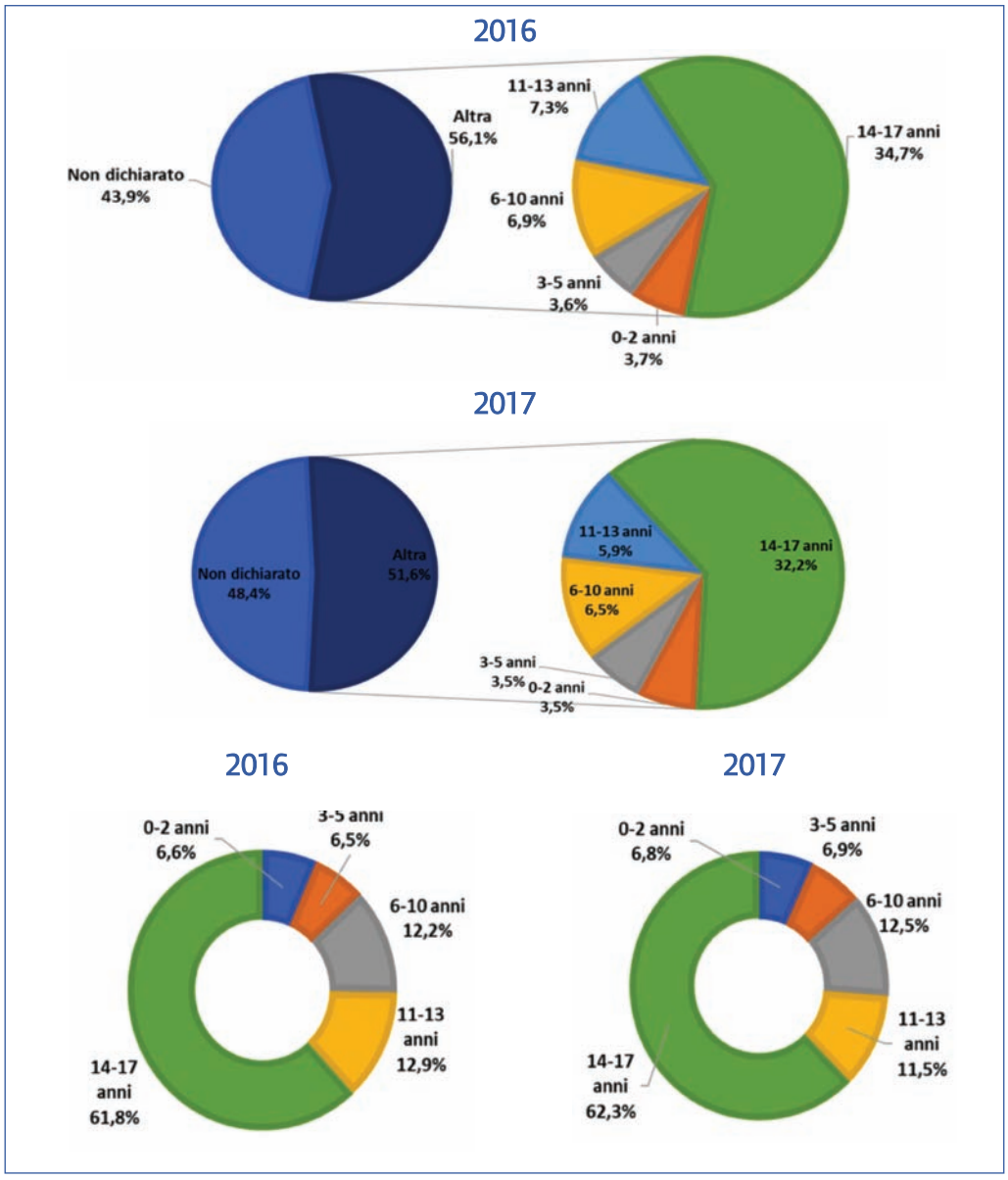

Figura 3. Distribuzione per classi di età

Il dato relativo all'età non è stato comunicato da tutte le procure minorili: nel 2016 è stato possibile verificare l'età per il 56,1% dei minorenni ospitati, mentre nel 2017 il dato è disponibile per il solo 51,6%. Quando il dato relativo all'età è disponibile emerge con chiarezza che la maggior parte degli ospiti, quasi 2 su 3, ha un'età compresa tra i 14 e i 17 anni (61,8% nel 2016, 62,3% nel 2017). Per quanto riguarda le altre classi di età, più bassa è l'età, minore è il numero di ospiti presenti nelle comunità, arrivando fino ai più piccoli (fino a 2 anni di età) che rappresentano meno del 7% dei minori ospiti in comunità (6,6% nel 2016 e 6,8% nel 2017).

3.3.2 Cittadinanza

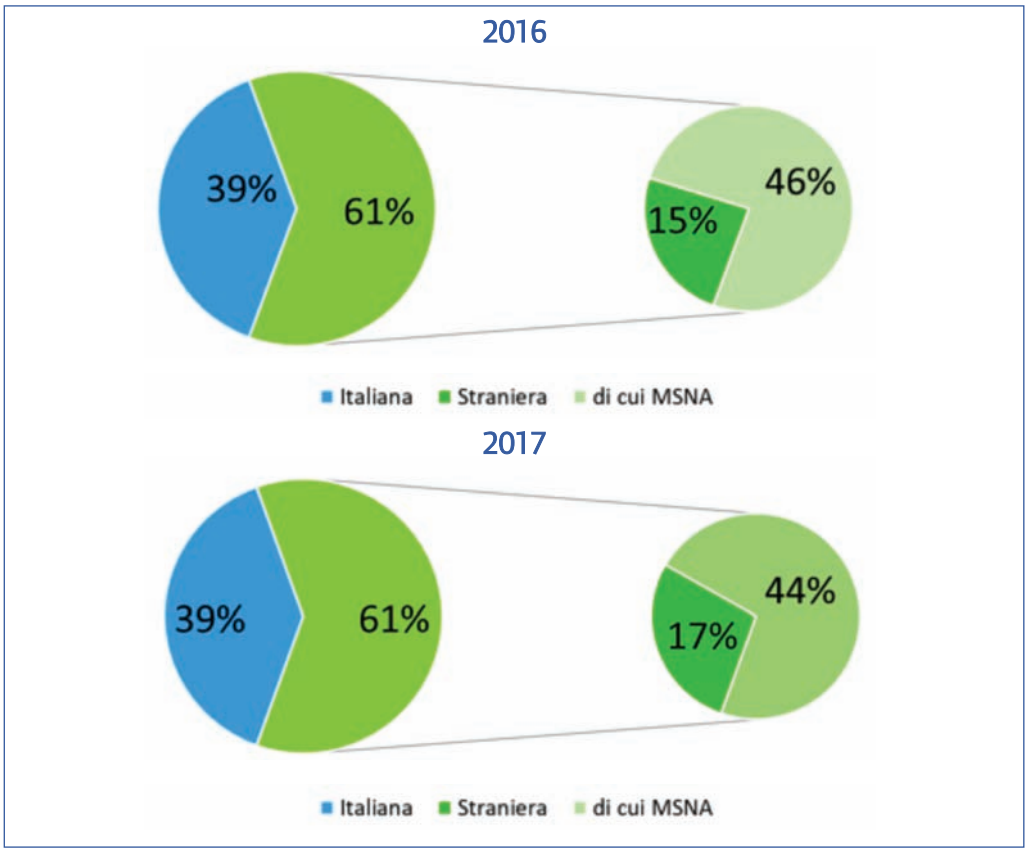

Figura 4. Distribuzione per cittadinanza

La cittadinanza degli ospiti è per il 61% straniera, dato che non ha subito variazioni tra il 2016 e il 2017. Tra gli ospiti stranieri, la maggior parte (circa 3 su 4) è costituita da minori stranieri non accompagnati che risultano essere quasi la metà degli ospiti complessivi (46% nel 2016, 44% nel 2017).

3.3.2.1 I minori stranieri non accompagnati

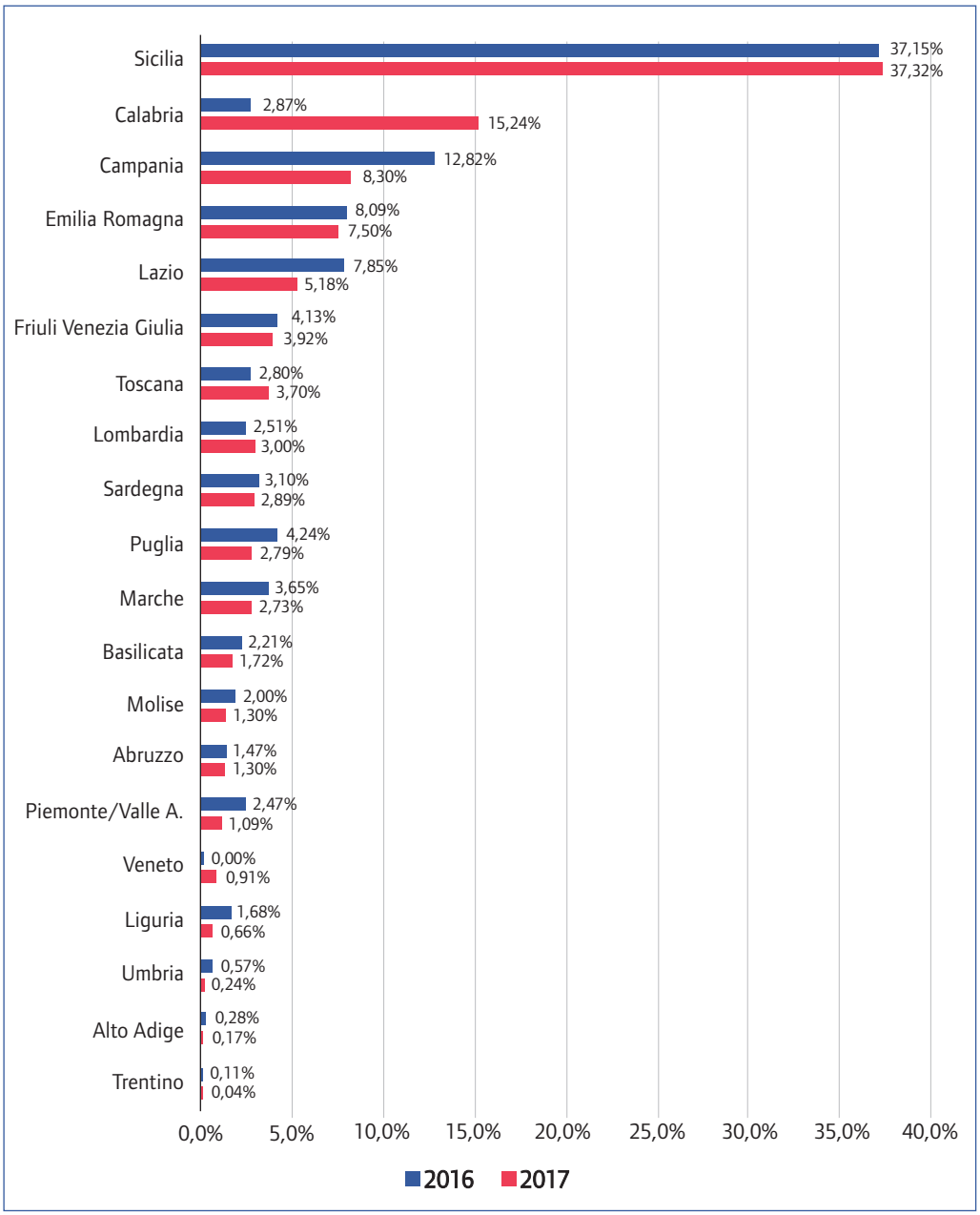

Figura 5. Distribuzione per regione e provincia autonoma della presenza di MSNA nelle strutture

Per quanto attiene la distribuzione per regione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) ospiti di comunità, nel 2017, più della metà risiedeva in strutture della Sicilia (37,3%) e della Calabria (15,2%). Nel 2016, le strutture della Calabria ospitavano un numero inferiore di minori stranieri non accompagnati, mentre altre regioni come la Campania ne ospitavano di più, con qualche differenza tra i due anni, come si può notare dalla Figura 5.

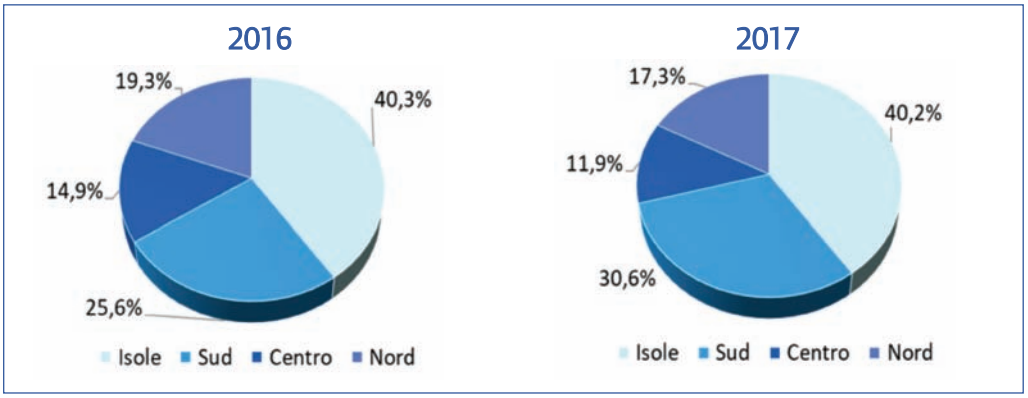

Figura 6. Distribuzione per area geografica dell'accoglienza in comunità dei MSNA

Se si esamina la distribuzione dei MSNA ospiti in comunità per aree geografiche (Figura 6), si nota una distribuzione senza grosse variazioni tra il 2016 e il 2017. Le strutture dell'Italia insulare e meridionale accolgono più del 65% dei MSNA, circa due minori su tre, con la Sicilia stabilmente sopra il 37%. Al fine di scongiurare l'eccessivo divario in termini di accoglienza l'Autorità garante ha più volte richiesto, con note istituzionali, una più equa distribuzione sul territorio nazionale.

3.3.3 Genere

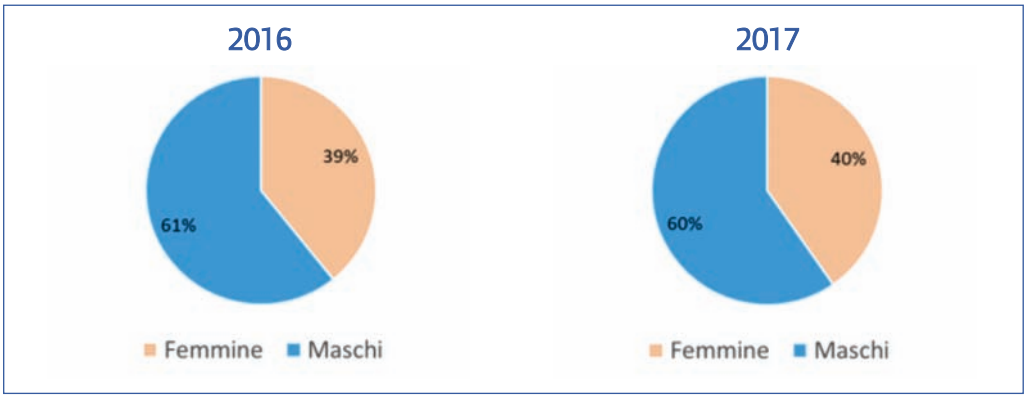

Figura 7. Distribuzione in base al genere

Riguardo al genere degli ospiti, quelli di sesso maschile sono in netta prevalenza (Figura 7).

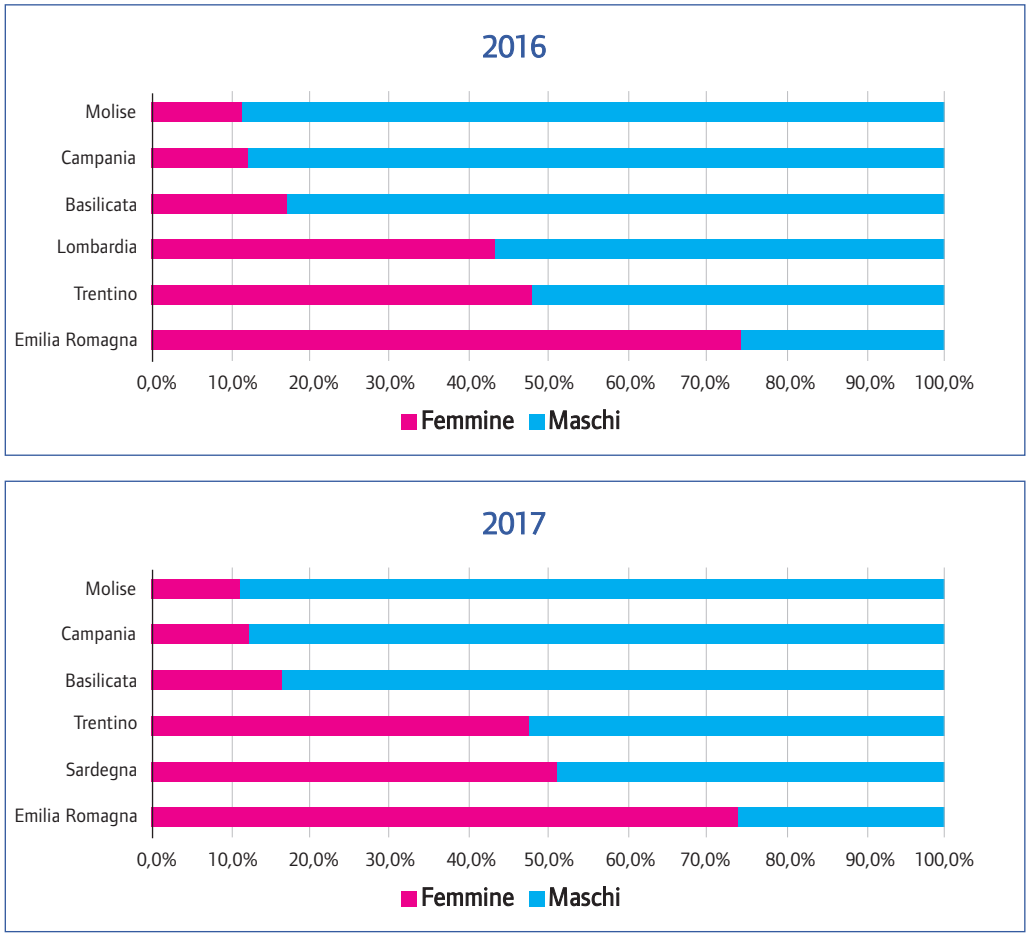

Fig. 8 Distribuzione in base al genere per regione e provincia autonoma

Considerando le regioni con più alto tasso di presenza femminile in comunità e quelle con una maggiore presenza maschile, se da un lato in Emilia Romagna le minorenni ospitate nelle strutture sono più del 70% nel 2016 e nel 2017, in altre regioni come il Molise, la Campania e la Basilicata la presenza femminile è sempre inferiore al 20%.

3.4 I giovani adulti

Contestualmente all'aumento degli ospiti in comunità, si registra un aumento di MSNA e di neomaggiorenni (18-21 anni). I dati al 31 dicembre 2017 registrano infatti un aumento di questi ultimi sia in termini assoluti (2.617 contro 1.846 del 2016 con un incremento del 41,8%) sia in termini percentuali (8,1% del totale degli ospiti nel 2017 contro il 6,2% del 2016).

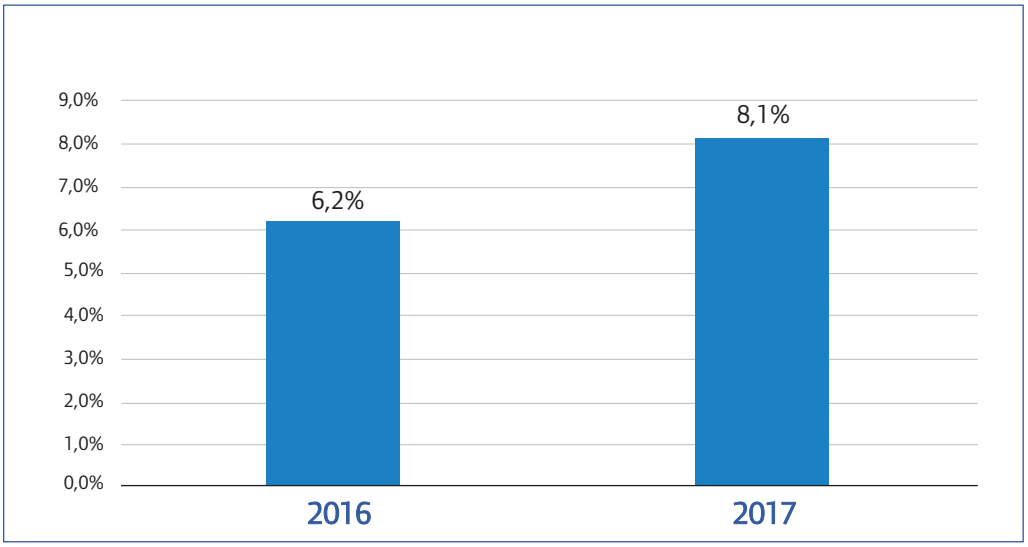

Fig. 9. Percentuale di neomaggiorenni sul totale degli ospiti

Non di rado accade che la condizione pregiudizievole che ha determinato l'allontanamento del minorenne dalla famiglia d'origine si protragga anche dopo il raggiungimento della maggiore età. In tali casi, al fine di accompagnare gradualmente i giovani verso l'autonomia, può aver luogo la prosecuzione dell'accoglienza fino al ventunesimo anno di età, attraverso l'utilizzo del cosiddetto "prosieguo amministrativo", provvedimento adottato ai sensi del combinato di cui agli articoli 25 e 29 del R.D.L. n. 1404/1934[19]. Questo istituto, nato per garantire un intervento di sostegno in situazioni di irregolarità della condotta, ha trovato larga applicazione presso i tribunali per i minorenni anche in situazioni in cui, pur non manifestandosi problematiche comportamentali del ragazzo, si rivelasse necessario garantire al medesimo adeguato sostegno al fine di consentirgli il completamento graduale del percorso di autonomia avviato.
Il confronto tra i dati rilevati negli anni 2016 e 2017 mostra un innalzamento del numero di ragazzi che, al raggiungimento della maggiore età, non sono in grado di affrontare autonomamente l'ingresso nel mondo degli adulti. Ciò è imputabile, verosimilmente, a una carenza di risorse economiche che ostacola sia la possibilità di reperire un alloggio che quella di proseguire gli studi o i percorsi di formazione professionale.

[19] Articolo 25 del R.D. n. 1404/1934: "Misure applicabili ai minori per irregolarità della condotta o per carattere. Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore".

3.5 L'origine dell'inserimento

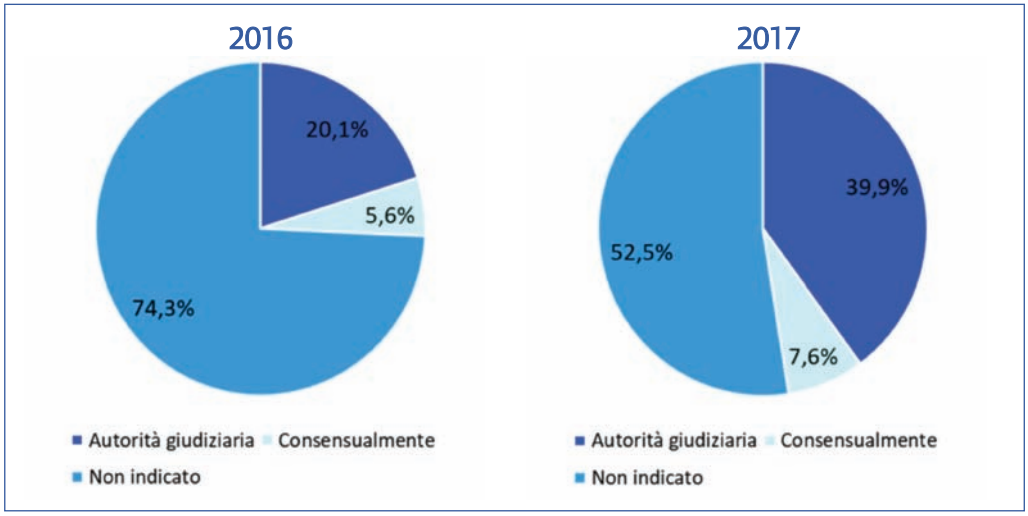

Figura 10. Percentuale per origine dell'inserimento

L'origine dell'inserimento in comunità - giurisdizionale o consensuale - è un dato che in molti casi non è stato possibile acquisire, specialmente per quanto riguarda il 2016.
Da quanto emerge dalle informazioni delle procure che sono state in grado di fornire il dato, l'inserimento di bambini e ragazzi nelle comunità avviene, nella maggior parte dei casi, a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Dal dato residuo, è evidente un maggior numero di inserimenti disposti dall'autorità giudiziaria rispetto a quelli di origine consensuale, con un rapporto 1 a 5 sia per il 2016 che per il 2017.
Non si è considerato il numero degli inserimenti *ex* articolo 403 codice civile[20]: l'inserimento ivi previsto, letto in combinato disposto con l'articolo 9 della legge n. 184/1983, rappresenta un intervento di natura provvisoria che presuppone il successivo intervento dell'autorità giudiziaria.

Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (articolo 29 del R.D. n. 1404/1934: "Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure" così come sostituito dalla legge 25 luglio 1956, n. 888).
Le prescrizioni stabilite a norma dell'articolo 27 possono essere modificate in ogni tempo. È sempre in facoltà del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale. Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell'articolo 25 tale reinserimento può dal tribunale essere attuato altresì con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 27".

[20] Articolo 403 codice civile "Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

3.6 I tempi di permanenza

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della legge n. 184/1983, il provvedimento che dispone l'affidamento familiare deve indicarne il periodo di presumibile durata, che non può protrarsi oltre i 24 mesi. Tuttavia, una volta decorso il periodo massimo, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minorenne, il tribunale per i minorenni può disporne la proroga: il comma 7 dell'articolo 4 prevede che tali disposizioni si applichino, in quanto compatibili, "anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato".

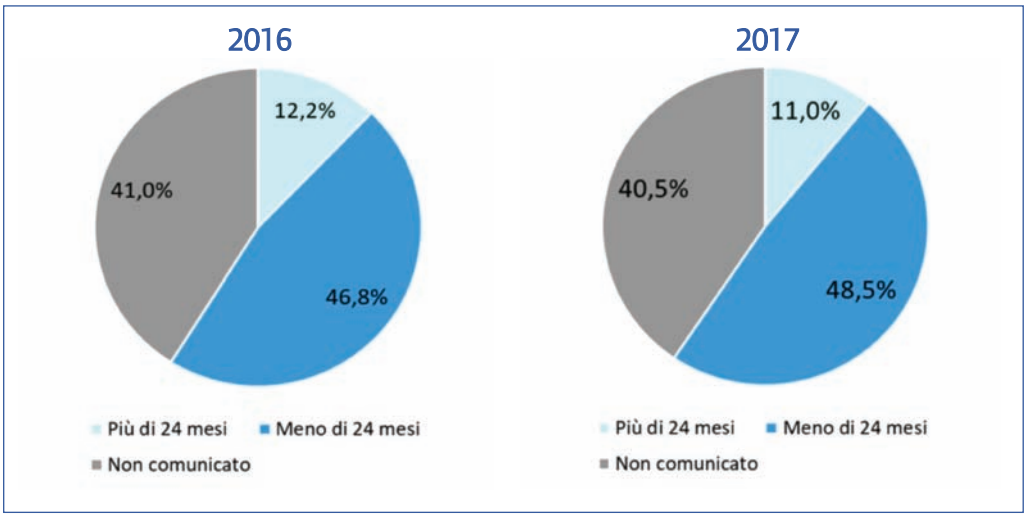

Figura 11. Percentuale per tempo di permanenza dei minorenni in comunità

Per più del 40% dei minorenni non è stato comunicato il dato sull'eventuale permanenza superiore ai 24 mesi. In ogni caso, più del 10% (12,2% nel 2016 e 11,0% nel 2017) è ospite della comunità da più di 24 mesi. Il prolungato periodo di permanenza presso le strutture e, spesso, presso le famiglie affidatarie, è sintomatico dell'esistenza di un gran numero di nuclei familiari in condizioni di gravi e persistenti difficoltà e, al contempo, dell'insuccesso, totale o parziale, degli interventi disposti al fine di far cessare la condizione di problematicità e permettere il ricongiungimento del nucleo familiare.

Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

4.
Riflessioni conclusive e prospettive future

4. Riflessioni conclusive e prospettive future

I risultati della presente raccolta, pur avendo carattere sperimentale e limitandosi a recepire quanto comunicato dalle procure minorili, fotografano un quadro auspicabilmente utile a tutti gli attori che condividono lo sforzo di garantire la migliore attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Fondamentale è che si concentrino gli sforzi nella costruzione di politiche preventive, volte alla lotta alla povertà, alla discriminazione, alla stigmatizzazione delle famiglie in difficoltà nell'ambito della comunità sociale di appartenenza. È importante valorizzare e sostenere gli interventi di sostegno alla genitorialità, soprattutto nei confronti delle famiglie a rischio, prima che interventi più drastici, sempre dolorosi e traumatici per tutte le persone coinvolte, anche quando necessari, debbano essere disposti dall'autorità giudiziaria.

Accanto a questo, occorre vigilare costantemente sulla qualità degli interventi e dei servizi in cui si sostanza la tutela minorile, e in questo senso è fondamentale dotare gli enti preposti, incluse in primo luogo le procure minorili, di mezzi e risorse sufficienti ad assolvere al compito cui sono chiamate.

A tali scopi rimane imprescindibile disporre di dati e informazioni tali da delineare un quadro completo sullo stato dei minorenni fuori famiglia.

La presente indagine, lo si è già detto, supplisce a una carenza che si spera venga al più presto colmata. In particolare emerge la necessità che il monitoraggio sui minorenni in comunità si articoli almeno su tre livelli:

- *preventivo* all'inserimento, al fine di conoscere le situazioni e le problematiche che conducono all'allontanamento, per migliorare la pianificazione di interventi graduali e adeguati alle caratteristiche della persona di minore età coinvolta;
- *contestuale* all'inserimento, al fine di implementare l'idoneità degli interventi e sopperire alle eventuali difficoltà manifestate;
- *successivo* alla dimissione dalla struttura, al fine di offrire adeguato supporto nella fase di distacco dalla comunità.

Conoscere un fenomeno è un presupposto necessario al fine di predisporre le azioni più idonee per governarlo. Per tale motivo l'Autorità garante ha realizzato questa terza raccolta sperimentale sulla tutela dei minorenni in comunità.

L'auspicio è che possa rappresentare un modello per lo sviluppo, attraverso il lavoro sinergico fra organismi istituzionali e sociali, di una raccolta strutturata dei dati che, restituendo una fotografia costante e aggiornata del fenomeno e delle caratteristiche dei minorenni in comunità, possa garantire i diritti a loro riconosciuti attraverso la predisposizione di interventi efficaci e rispondenti alle reali esigenze.

Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

5.
Appendice

5. Appendice

Indice delle tavole statistiche

Tavola 1. Numero di comunità presenti sul territorio per regione e provincia autonoma al 31.12.2016 e al 31.12.2017. Confronto con dati al 31.12.2015.

Tavola 2. Numero medio di ospiti presenti in ciascuna comunità per regione e provincia autonoma al 31.12.2016 e al 31.12.2017. Confronto con dati al 31.12.2015.

Tavola 3. Percentuale per regione e provincia autonoma dell'accoglienza dei minorenni in comunità al 31.12.2016 e al 31.12.2017. Confronti con dati al 31.12.2015.

Tavola 4. Concentrazione per regione e provincia autonoma degli ospiti minorenni di genere maschile presenti nelle comunità al 31.12.2016 e al 31.12.2017. Confronto con dati al 31.12.2015.

Tavola 5. Distribuzione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in comunità per regione e provincia autonoma al 31.12.2016 e al 31.12.2017. Confronto con dati al 31.12.2015.

Tavola 6. Distribuzione per regione e provincia autonoma degli ospiti di età compresa tra i 14 e i 17 anni accolti nelle comunità al 31.12.2016 e al 31.12.2017. Confronto con dati al 31.12.2015.

Tavola 1. Numero di comunità presenti sul territorio per regione e provincia autonoma al 31.12.2017 e al 31.12.2016. Confronto con dati al 31.12.2015

	Comunità presenti sul territorio al 31.12.2015	Comunità presenti sul territorio al 31.12.2016	Comunità presenti sul territorio al 31.12.2017
Piemonte e Valle d'Aosta	249	260	264
Lombardia	511	509	583
Bolzano	13	13	13
Trento	56	57	57
Veneto	241	252	279
Friuli-Venezia Giulia	66	70	73
Liguria	90	101	95
Emilia-Romagna	451	453	440
Toscana	99	118	181
Marche	84	104	77
Umbria	31	37	28
Lazio	175	246	305
Abruzzo	56	58	64
Molise	14	21	22
Campania	338	389	347
Puglia	208	194	213
Basilicata	32	41	49
Calabria	74	86	164
Sicilia	494	529	666
Sardegna	70	148	156
Italia	**3352**	**3686**	**4076**

Tavola 2. Numero medio di ospiti presenti in ciascuna comunità per regione e provincia autonoma al 31.12.2017 e al 31.12.2016. Confronto con dati al 31.12.2015.

	Numero medio di ospiti presenti per struttura al 31.12.2015	Numero medio di ospiti presenti per struttura al 31.12.2016	Numero medio di ospiti presenti per struttura al 31.12.2017
Piemonte e Valle d'Aosta	3,7	4,3	3,6
Lombardia	5,5	7,0	5,7
Bolzano	13,6	12,1	16,1
Trento	3,9	2,6	3,1
Veneto	3,9	3,1	2,8
Friuli-Venezia Giulia	11,8	10,1	11,2
Liguria	7,9	8,7	11,1
Emilia-Romagna	4,6	11,2	11,4
Toscana	7,7	6,9	8,7
Marche	10,3	10,4	11,1
Umbria	12,4	11,9	8,0
Lazio	8,7	8,0	6,0
Abruzzo	7,6	8,2	8,9
Molise	12,1	15,6	11,2
Campania	6,7	5,6	5,9
Puglia	6,7	8,5	6,7
Basilicata	5,4	9,5	8,3
Calabria	7,0	8,0	17,0
Sicilia	10,0	12,0	10,6
Sardegna	8,4	5,9	5,7

Tavola 3. Distribuzione dei minorenni ospiti in comunità sul territorio nazionale al 31.12.2017 e al 31.12.2016. Confronti con dati al 31.12.2015.

	% ospiti minorenni per Regione e Provincia autonoma al 31.12.2015	% ospiti minorenni per Regione e Provincia autonoma al 31.12.2016	% ospiti minorenni per Regione e Provincia autonoma al 31.12.2017
Piemonte e Valle d'Aosta	3,8%	3,8%	2,9%
Lombardia	12,1%	12,1%	10,3%
Bolzano	0,7%	0,5%	0,7%
Trento	0,9%	0,5%	0,5%
Veneto	3,9%	2,6%	2,5%
Friuli-Venezia Giulia	3,6%	2,5%	2,5%
Liguria	3,1%	2,9%	3,3%
Emilia-Romagna	9,4%	17,0%	15,6%
Toscana	3,6%	2,7%	4,9%
Marche	4,1%	3,6%	2,7%
Umbria	1,7%	1,5%	0,7%
Lazio	7,2%	6,7%	5,7%
Abruzzo	1,9%	1,6%	1,8%
Molise	0,8%	1,1%	0,8%
Campania	10,0%	7,4%	6,3%
Puglia	6,2%	5,5%	4,4%
Basilicata	0,8%	1,3%	1,3%
Calabria	2,1%	2,3%	8,6%
Sicilia	21,5%	21,4%	21,8%
Sardegna	2,5%	3,0%	2,8%

Tavola 4. Concentrazione per regione e provincia autonoma degli ospiti minorenni di genere maschile presenti nelle comunità al 31.12.2017 e al 31.12.2016. Confronto con dati al 31.12.2015.

	Ospiti di genere maschile per Regione e Provincia aut. sul numero complessivo di bambini e ragazzi al 31.12.2015	Ospiti di genere maschile per Regione e Provincia aut. sul numero complessivo di bambini e ragazzi al 31.12.2016	Ospiti di genere maschile per Regione e Provincia aut. sul numero complessivo di bambini e ragazzi al 31.12.2017
Piemonte e Valle d'Aosta	4,39%	4,09%	3,15%
Lombardia	11,68%	10,87%	9,91%
Bolzano	0,59%	0,55%	0,66%
Trento	0,45%	0,42%	0,49%
Veneto	n.d.	n.d.	2,57%
Friuli-Venezia Giulia	3,59%	3,35%	3,47%
Liguria	2,94%	2,74%	3,55%
Emilia-Romagna	7,89%	7,35%	6,83%
Toscana	3,11%	2,90%	4,36%
Marche	4,84%	4,51%	3,05%
Umbria	1,52%	1,42%	0,68%
Lazio	8,09%	7,53%	6,50%
Abruzzo	2,03%	1,89%	2,02%
Molise	1,75%	1,63%	1,02%
Campania	10,71%	9,97%	8,24%
Puglia	5,88%	5,48%	4,29%
Basilicata	1,93%	1,80%	1,70%
Calabria	0,57% (Reggio Calabria)	2,40%	8,43%
Sicilia	24,06% (Caltanissetta; Catania; Messina)	27,48%	28,68%
Sardegna	3,88%	3,61%	0,39%

Tavola 5. Distribuzione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in comunità per regione e provincia autonoma al 31.12.2017 e al 31.12.2016. Confronto con dati al 31.12.2015.

	Distribuzione per Regione e Provincia aut. dei minori non accompagnati al 31.12.2015	Distribuzione per Regione e Provincia aut. dei minori non accompagnati al 31.12.2016	Distribuzione per Regione e Provincia aut. dei minori non accompagnati al 31.12.2017
Piemonte e Valle d'Aosta	1,5%	2,5%	1,1%
Lombardia	4,6%	2,5%	3,0%
Bolzano	0,2%	0,3%	0,2%
Trento	0,2%	0,1%	0,0%
Veneto	n.d.	n.d.	0,9%
Friuli-Venezia Giulia	7,2%	4,1%	3,9%
Liguria	1,4%	1,7%	0,7%
Emilia-Romagna	3,9%	8,1%	7,5%
Toscana	3,2%	2,8%	3,7%
Marche	4,1%	3,7%	2,7%
Umbria	n.d.	0,6%	0,2%
Lazio	7,0%	7,9%	5,2%
Abruzzo	1,5%	1,5%	1,3%
Molise	1,3%	2,0%	1,3%
Campania	17,4%	12,8%	8,3%
Puglia	4,8%	4,2%	2,8%
Basilicata	0,9%	2,2%	1,7%
Calabria	0,4%	2,9%	15,2%
Sicilia	40,0%	37,2%	37,3%
Sardegna	1,5%	3,1%	2,9%

Tavola 6. Distribuzione per regione e provincia autonoma degli ospiti di età compresa tra i 14 e i 17 anni accolti nelle comunità al 31.12.2017 e al 31.12.2016. Confronto con dati al 31.12.2015.

	Distribuzione per Regione e Provincia aut. ospiti di età 14-17 anni accolti nelle Comunità al 31.12.2015	Distribuzione per Regione e Provincia aut. ospiti di età 14-17 anni accolti nelle Comunità al 31.12.2016	Distribuzione per Regione e Provincia aut. ospiti di età 14-17 anni accolti nelle Comunità al 31.12.2017
Piemonte e Valle d'Aosta	4,5%	5,6%	4,1%
Lombardia	10,8%	14,1%	14,6%
Bolzano	0,7%	1,1%	n.d.
Trento	1,0%	0,9%	1,1%
Veneto	3,6%	n.d.	n.d.
Friuli-Venezia Giulia	5,2%	5,8%	n.d.
Liguria	3,0%	4,8%	5,3%
Emilia-Romagna	10,5%	n.d.	n.d.
Toscana	4,2%	5,0%	8,5%
Marche	4,5%	7,8%	5,4%
Umbria	2,0%	2,4%	1,4%
Lazio	6,3%	10,3%	11,1%
Abruzzo	1,7%	2,9%	3,1%
Molise	1,0%	3,0%	2,0%
Campania	1,9%	2,7%	1,6%
Puglia	6,3%	8,8%	7,3%
Basilicata	0,8%	3,1%	n.d.
Calabria	0,8%	0,8%	4,0%
Sicilia	28,6%	20,3%	21,9%
Sardegna	2,6%	0,8%	0,7%

SCHEDA DI RACCOLTA DATI SUI MINORENNI FUORI DALLA FAMIGLIA D'ORIGINE OSPITATI IN COMUNITÁ

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI .....

CATEGORIA DELL'INFORMAZIONE		INFORMAZIONE RICHIESTA DATO AL 31/12/2017*
1. STRUTTURE	A. NUMERO DELLE STRUTTURE	a. Numero delle strutture residenziali per minorenni attive nel territorio di competenza della Procura
		b. Di cui, strutture genitore-figlio (comunità madre-figlio/padre-figlio)
	B. ISPEZIONI	a. Numero di ispezioni e sopralluoghi presso le strutture effettuate dalla Procura dal 01/01/2017 al 31/12/2017
2. OSPITI	A. OSPITI MINORENNI	a. Numero complessivo di minorenni ospitati nelle strutture residenziali attive nel territorio di competenza della Procura al 31/12/2017
	B. OSPITI MAGGIORENNI	a. Numero di ospiti nelle strutture residenziali per minorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni al 31/12/2017
3.OSPITI MINORENNI	A. GENERE	a. Femmine b. Maschi
	B. CITTADINANZA	a. Italiana b. Estera b.1. di cui minorenni stranieri non accompagnati (MSNA)
	C. FASCE D'ETÁ	a. 0-2 anni b. 3-5 anni c. 6-10 anni d. 11-13 anni e. 14-17 anni

CATEGORIA DELL'INFORMAZIONE		INFORMAZIONE RICHIESTA DATO AL 31/12/2017*
3.OSPITI MINORENNI	D. PROCEDIMENTO DI INSERIMENTO	a. Minorenni il cui collocamento è stato disposto dall'Autorità Giudiziaria
		b. Minorenni il cui collocamento è stato disposto consensualmente
	E. TEMPO DI PERMANENZA IN COMUNITÁ	Minorenni la cui permanenza in struttura è, al momento della rilevazione, superiore ai 24 mesi
	F. PROVENIENZA AL MOMENTO DELL'INSERIMENTO	Provenienza del minorenne al momento dell'inserimento nella struttura: a. Famiglia d'origine c. Famiglia affidataria d. Famiglia adottiva (procedura nazionale) e. Famiglia adottiva (procedura internazionale) e. Altra struttura residenziale f. Altro

* Si intende l'informazione rilevata al 31/12/2017.
Nel caso degli ospiti si fa quindi riferimento a quelli effettivamente in carico alle strutture alla data indicata e non a quelli transitati durante l'anno solare.

Istruzioni per la compilazione della scheda per punti

1.A.a: A prescindere dalla denominazione della struttura ospitante (ad es. comunità educative, comunità socio-educative, comunità familiari, comunità di tipo familiare, case famiglia, comunità alloggio, comunità di pronta accoglienza per minori, etc.), dovranno essere considerate tutte le strutture atte ad ospitare minori d'età.
1.A.b: Il numero di tali strutture deve essere inferiore al numero complessivo delle strutture residenziali per minorenni di cui al punto 1.A.a.
1.B.a: Comprensivo delle ispezioni delegate alle Forze di Polizia territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 9, legge 149/2001.
1.B.b: Tale numero deve essere pari o inferiore al numero complessivo delle strutture residenziali per minorenni di cui al punto 1.A.a; e pari o inferiore al numero delle ispezioni disposte (per l'ipotesi in cui una struttura per minorenni sia stata destinataria di più ispezioni nel corso dell'arco temporale individuato) di cui al punto 1.B.a.
2.A.a: A prescindere dalla Regione di provenienza. Tale numero dovrà corrispondere alla somma dei dati di cui ai punti 3.C.a; 3.C.b; 3.C.c; 3.C.d; 3.C.e, relativi alle fasce d'età.
2.B.a: Gli ospiti considerati in questa sezione (i giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 21 anni) non devono essere contemplati nel conteggio di cui al punto 2.A.a, ma solo nel conteggio di cui al punto 2.B.b.
2.B.b: Il dato deve corrispondere alla somma dei valori riportati al punto 2.A.a e 2.B.a.
3.A.a: La somma dei dati di cui ai punti 3.A.a e 3.A.b deve corrispondere al valore di cui al punto 2.A.a.
3.B.a: La somma dei valori numerici di cui ai punti 3.B.a e 3.B.b deve corrispondere al valore di cui al punto 2.A.a.
3.B.b.1: Tale numero deve essere pari o inferiore al valore inserito al punto 3.B.b ("minorenni ospitati di cittadinanza estera") costituendone una sotto-categoria.
3.C.a: L'utilizzo del termine "anni" sottintende la dicitura "anni compiuti" (ad es., un minorenne di due anni e nove mesi andrà comunque ricompreso nella categoria 3.C.a (0-2 anni). Inoltre, la somma dei valori numerici di cui ai punti 3.C.a, 3.C.b, 3.C.c, 3.C.d, 3.C.e deve corrispondere al dato di cui al punto 2.A.a
3.D.a: La somma dei dati di cui ai punti 3.D.a e 3.D.b deve corrispondere al valore di cui al punto 2.A.a.
3.E: Il numero deve essere pari o inferiore al dato di cui al punto 2.A.a.
3.F: La somma dei dati di cui ai punti 3.F.a, 3.F.b, 3.F.c, 3.F.d deve corrispondere al dato di cui al punto 2.A.a.

Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

Via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma
(+39) 06 6779 6551
segreteria@garanteinfanzia.org
www.garanteinfanzia.org